

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. (GU n. 50 del 2-3-2010)

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

VISTA la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

VISTA la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini intesa a richiedere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Marche, in merito alla proposta dell'Istituto sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»;

VISTO il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento

della denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 supplemento ordinario n. 115 del 17 luglio 2009;

CONSIDERATO che e' pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza da parte dell'Istituto marchigiano di tutela vini, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere la riformulazione di alcuni comma degli articoli 4, 5 e 7 del disciplinare di produzione e l'integrazione e la correzione dell'elenco delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive conseguenti a ulteriori verifiche effettuate sul territorio;

VISTO il parere espresso dalla Regione Marche, in merito alle suddetta istanza;

VISTO il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009, con il quale e' stata accolta la suddetta istanza;

RITENUTO pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2010, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» anche con menzione classico, proveniente da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Art. 3

1. I quantitativi di vino a Denominazione di origine controllata

e/o atti a divenire a Denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva e riserva classico, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, le partite di vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010, possono utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», anche con menzione classico, purché le medesime partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione all'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al soggetto autorizzato, ai sensi della specifica vigente normativa, al controllo sulla produzione della DOCG in questione.

3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

2. All'allegato 1 e' riportata la lista delle menzioni geografiche aggiuntive per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il Capo Dipartimento: Nezzo

ANNESSO**Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Castelli di Jesi Verdicchio Riserva".****Articolo 1
Denominazione dei vini**

La denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" è riservata ai vini "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

**Articolo 2
Vitigni ammessi**

I vini a denominazione di origine controllata e garantita, di cui all'articolo 1, devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell' 85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

**Articolo 3
Zona di produzione**

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico ricade nelle province di Ancona e Macerata:

Tale zona è così delimitata:

parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano – Jesi – Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la località di Castreccioni.

Di qui prende la direttrice Castreccioni – Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada di Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di Case Tosti a quota 280.

Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino – Apiro. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al cimitero di Sant'Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada Domo – Serra San Quirico che percorre sino all'incrocio con la strada statale n. 76.


Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona – Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado.

Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra.

Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba.

Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba e Monte San Vito, Monte San Vito – San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi.

Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, San Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.



L'uso della menzione «Classico» è riservata al vino prodotto nella zona originaria più antica.

Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

Articolo 4 Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata la forma di allevamento a pergola detta tendone.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.

La resa uva per ettaro del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico, è di 10 tonnellate per ettaro, a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo.

Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

La Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le Organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.


Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Vino	%Vol.
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva	12,00
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico	12,00.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle



denominazioni di origine dei vini -, di consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente dette operazioni.

E' altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini- consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle Aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili all'Albo dei vigneti Castelli di Jesi Verdicchio Riserva anche con la specificazione Classico, dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine controllata e garantita Castelli di Jesi Verdicchio Riserva anche con la specificazione Classico, purché le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

E' vietato l'arricchimento. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali. Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi di cui almeno 6 in bottiglia.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" anche con la specificazione classico, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva (anche con la specificazione classico)

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico totale minimo: 12.50 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 gr./lt;


estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini- modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico, deve figurare l'annata di produzione delle uve,



Alla denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' consentito altresì l'uso delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, riportate nell'elenco allegato, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

E' altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini- modificare l'elenco allegato, su richiesta della Regione, sentito il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente, l'elenco allegato.

Articolo 8

Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA	A045	X	254	1	A	X	A	1	X
CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA CLASSICO	A045	A	254	1	A	X	A	1	X



ALLEGATO I


Menzione geografica	Comune
Acquarelle	Apiro
Acqualta	Staffolo
Ammorto	Serra San Quirico
Bachero	Staffolo
Bacucco	Montecarotto
Badia Colli	Cupramontana
Balciana	Poggio San Marcello
Brecciole	Cupramontana
Busche	Montecarotto
Cardinali	Apiro
Carpaneto	Cupramontana
Carrozze	Castelplanio
Casa Bucci	Barbara
Casalini	Apiro
Castellaretta	Staffolo
Castellaro	Serra San Quirico
Cavalline	Staffolo
Cerrete	San Paolo di Jesi
Cerretine	Apiro
Certine	Serra San Quirico
Cese	Cupramontana
Cesolano	Staffolo
Chiesa del Puzzo	Maiolati Spontini
Colle	Apiro
Colle Leva	Serra de' Conti



Colmubino	Cupramontana-Maiolati Sp.
Colognola	Cingoli
Corinaldese	Corinaldo
Coroncino	Staffolo
Coste del Molino	Poggio San Marcello
Eremiti	Cupramontana
Farneto	Serra dè Conti
Favete	Apiro
Fondiglie	Rosora
Fonte Cisterna	Montecarotto
Fonte della Carta	Cupramontana
Fontegelsoni	Serra San Quirico
Fornace	Apiro
Fosso del Lupo	Maiolati Spontini
Frati Bianchi / Eremo dei Frati Bianchi	Cupramontana
Le Moie	Maiolati Spontini
Loretello	Arcevia
Madonna della Neve	Monteroberto
Maestro di Staffolo	Staffolo
Magnadorsa	Arcevia
Manciano	Cupramontana
Massaccio	Maiolati Spontini
Montalvello	Apiro
Monte Fiore	Serra dè Conti
Monte Follonica	Cupramontana
Monte Schiavo	Maiolati Spontini
Moricozzi	Apiro
Novali	Castelplanio



Paganello Malcupa	Cupramontana
Palazzi	Cupramontana
Palombare	Serra San Quirico
Piagge	Castelplanio
Pian del Colle	Cupramontana
Piana	Cupramontana
Piandole	Montecarotto
Pietrone	Cupramontana
Piticchio	Arcevia
Poggio - Cupro	Cupramontana
Posserra	Cupramontana
Pratelli di Rosora	Rosora
Ravalle	Mergo
Ripa	Cupramontana
Romita	Cupramontana
S. Caterina	Staffolo
S. Fortunato	Serra dè Conti
S. Francesco	Staffolo
S. Lorenzo	Montecarotto
S. Maria d'Arco	San Paolo di Jesi
S. Paterniano	Serra dè Conti
Salerna	Cupramontana
Salmagina	Staffolo
San Bartolomeo	Cupramontana
San Francesco	Apiro
San Giovanni	Cupramontana
San Marco di sopra	Cupramontana
San Marco di sotto	Cupramontana



San Michele	Cupramontana
San Nicolò	San Paolo di Jesi
San Sebastiano	Serra dè Conti
San Sisto	Maiolati Spontini
Sasso	Serra San Quirico
Scappia	San Paolo di Jesi
Scisciano	Maiolati Spontini
Spescia	Cupramontana
Stacciano	Castelplanio
Taiano	Maiolati Spontini
Torre	Monte Roberto
Torre	San Paolo di Jesi
Torrente Cesola	San Paolo di Jesi
Torrente Esinante	Serra San Quirico
Tralivio	Poggio San Marcello
Valcinage	Corinaldo
Vigna Vescovi	Staffolo
Villa Bucci	Montecarotto

10A02566

DECRETO 18 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle men-

zioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura

